



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio

Determinazione numero 338 del 07/03/2022

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. .

Il Dirigente BELLENTANI BARBARA

Con atto Rep. 14949/6729 del 22/10/1971 la Provincia di Modena ha acquistato dal Beneficio Parrocchiale di Monchio un terreno situato in comune di Palagano località Monchio da destinare a Parco Pubblico della Resistenza, in ricordo degli episodi di altissimo valore civile e patriottico qui accaduti durante il periodo della Repubblica Partigiana di Montefiorino.

Il Parco Provinciale della Resistenza di Santa Giulia si estende su una superficie di 27 ettari, prevalentemente boschiva con querce, castagni, carpini e frassini e rappresenta un'area di pregio naturalistico. Il Parco è dedicato alla Resistenza e si erige nelle zone che furono teatro di feroci rappresaglie nazifasciste contro gli abitanti di Monchio, Susano e Costrignano, colpevoli di sostenere l'attività dei partigiani che costarono la vita di 129 persone con un importante complesso monumentale formato da quattordici giganteschi monoliti; al sommo del monte si eleva la Pieve di Santa Giulia.

A ridosso dell'entrata del Parco stesso, nell'anno 2001 la Provincia di Modena ha realizzato, con contributi comunitari e della Comunità Montana Modena Ovest, un edificio polifunzionale a servizio del Parco, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei visitatori uno spazio destinato sia ad attività di informazione, animazione e intrattenimento, sia ad attività di ristorazione.

L'edificio è dotato di una sala attrezzata per convegni e per l'attività didattica.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 dell'11/02/2019 è stato approvato il Regolamento di fruizione del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 89 del 14/12/2020 è stata approvata la convenzione per la gestione e la valorizzazione in modo unitario e coordinato del Parco della della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano per il periodo 2021/2023 tra la Provincia di Modena, il Comune di Palagano, il Comune di Prignano S/S e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico-Servizio Autonomo Sub Ambito Montano.

In esito a procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 111 del 21/05/2018 veniva aggiudicata alla sig.ra Bassetti Ester, nata a Rho (MI) il 22/01/1973 CF. BSSSTR73A62H264I, residente in via Panoramica n. 167 a Palagano (Mo), la concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano (Mo) situato in via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19 a Monchio di Palagano (Mo).

Con atto Rep. 28778 del 27/09/2018 veniva sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'aggiudicataria sig.ra Bassetti Ester la relativa concessione d'uso per il periodo 27/09/2018 al 26/09/2024 al canone annuale di € 1.255,00.

Con nota del 01/09/2021 (assunta agli atti con prot.n. 26967 del 01/09/2021) la concessionaria sig.ra Bassetti Ester comunicava alla Provincia di Modena la propria volontà di esercitare la facoltà di recesso dalla citata convenzione, ai sensi dell'art. 5 dell'atto Rep. 28778/2018.

Con accordo sottoscritto in data 05/11/2021 (assunto al prot.n. 35350 in pari data), le parti concordavano gli impegni reciproci conseguenti all'esercizio del diritto recesso della sig.ra Bassetti Ester dalla concessione Rep. 28778/2018.

Dovendo l'ente provinciale garantire la prosecuzione dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti all'interno dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco, si rende necessario avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto al quale affidare la concessione d'uso dell'edificio in parola.

Con atto del Presidente n. 41 del 03/03/2022 è stata autorizzata l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia a Monchio di Palagano (Mo), con il metodo dell'offerta economicamente più conveniente.

Con il medesimo atto il Presidente ha dato mandato al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti di provvedere con successivo atto alla definizione dettagliata di tutti gli aspetti relativi alla procedura d'asta pubblica per l'assegnazione della relativa concessione d'uso.

Si dà atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv. Barbara Bellentani.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, in esecuzione dell'atto del Presidente n. 41 del 03/03/2022, all'affidamento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale e delle relative attrezzature a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia a Monchio di Palagano (Mo), via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 5 mappale 169 subalterno 3 (cat. C/1) e subalterno 4 (cat. A/3);

2) di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione:

- schema dell'Avviso pubblico di gara (Allegato 1);
- Modello A di autodichiarazione (Allegato 2);
- Modello T Relazione di Gestione dell'Offerta tecnica (Allegato 3);
- Modello E Offerta Economica (Allegato 4);
- Schema atto di concessione (Allegato 5)
- planimetria edificio polifunzionale (Allegato 6);
- planimetria area sfalcio (Allegato 7);

3) di dare al suddetto Avviso la seguente pubblicità:

- pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena www.provincia.modena.it;
- pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia di Modena e agli Albi Pretori dei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico e all'Unione stessa ;
- invio all'Ufficio Stampa della Provincia di Modena al fine di garantirne la massima diffusione;
- pubblicazione sul quotidiano a tiratura nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- invio copia alle associazioni di categoria;

4) di stabilire che l'atto di concessione d'uso sarà sottoscritto al termine delle operazioni d'asta di cui sopra e ad avvenuto completamento dei controlli di rito disposti dalla Provincia di Modena sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara, secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto (Allegato 5);

5) di dare atto che si provvederà con successivo atto, in esito alle operazioni d'asta e ai controlli di rito disposti dalla Provincia di Modena sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara, alla quantificazione e all'accertamento del canone annuale di concessione spettante all'ente provinciale;

6) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Contabilità Straordinaria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

AVVISO PUBBLICO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO)

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, in esecuzione dell'atto del Presidente n. 41 del 03/03/2022 e della propria determinazione n.del

rende noto che il giorno 01/04/2022 alle ore 9,30

presso la sede Provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena avrà luogo la prima seduta pubblica di gara per l'assegnazione della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale, e delle relative attrezzature, di proprietà della Provincia situato a Monchio di Palagano (Mo) in via Monsignor Giuseppe Pistoni n.19, a ridosso del Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia.

L'assegnazione della concessione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito meglio dettagliato.

La concessione d'uso avrà durata di anni 6 (=sei), eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione e sarà regolata dalle condizioni previste dallo schema di contratto reso disponibile tra i documenti di gara.

1) INFORMAZIONI GENERALI

Il Parco Provinciale della Resistenza di Santa Giulia si estende su una superficie di 27 ettari, prevalentemente boschiva con querce, castagni, carpini e frassini e rappresenta un'area di pregio naturalistico. Il Parco è dedicato alla Resistenza e si erige nelle zone che furono teatro di feroci rappresaglie nazifasciste contro gli abitanti di Monchio, Susano e Costrignano, colpevoli di sostenere l'attività dei partigiani che costarono la vita di 129 persone. All'interno del Parco è stato collocato un importante complesso monumentale formato da quattordici giganteschi monoliti a ricordo e in memoria dei caduti; al sommo del monte si eleva la Pieve di Santa Giulia.

La zona del parco si estende a cavallo tra la valle del Dragone e quella del Rossenna in località Monchio di Palagano.

Il Parco ha un importante valore ambientale per la sua collocazione geografica e per lo sviluppo e la diversificazione della flora.

All'ingresso del Parco è presente un edificio polifunzionale destinato a Centro servizi del Parco stesso di proprietà provinciale, oggetto del presente avviso di concessione d'uso.

Il futuro concessionario del Centro servizi dovrà finalizzare la propria gestione al rispetto della memoria storica che connota tale sito e alla valorizzazione del più ampio accesso dei cittadini ad attività ricreative-storico-culturali contenute all'interno del progetto di gestione proposto.

A carico del concessionario graveranno, oltre al canone annuo come determinato a seguito della gara, le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua potabile, l'imposta di igiene ambientale e le spese di manutenzione ordinaria degli spazi concessi.

Le attività e gli obblighi previsti in capo al concessionario sono meglio descritti nello schema di atto di concessione, disponibile tra i documenti di gara.

Faranno parte degli impegni vincolanti a carico del concessionario anche le proposte presentate in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica.

Ente concessionario è la PROVINCIA DI MODENA.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv. Barbara Bellentani.

Per informazioni e per concordare i sopralluoghi è possibile contattare telefonicamente o via mail i seguenti recapiti: tel. 059.209378 email corradini.l@provincia.modena.it.

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

Il presente bando ha per oggetto l'affidamento della concessione d'uso temporanea dell'immobile, e delle relative attrezzature, di proprietà provinciale situato in comune di Palagano (Mo), via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19, destinato a centro servizi aperto al pubblico, attività di bar – ristorante nonché ad attività di promozione culturale e ricreativa

L'edificio polifunzionale è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palagano come segue:

Foglio 5 mappale 169 sub.3 cat. C/1

Foglio 5 mappale 169 sub.4 cat. A/3.

L'edificio ospita al piano terra e al primo piano i locali destinati a bar, cucina e sale ristorazione e/o sale riunioni; al primo piano si trova anche un appartamento composto da ingresso, una camera da letto, bagno e sala pranzo – cucina.

La superficie dell'edificio è la seguente :

- piano terra mq 171 (superficie calpestabile) + mq 26 di vani accessori

- piano primo mq 157 (superficie calpestabile) + appartamento di mq 41 (sup. calpestabile).

La Provincia di Modena si riserva l'eventuale l'utilizzo della sala del primo piano (evidenziata in colore giallo nella planimetria resa disponibile tra i documenti di gara) per un numero massimo di 10 giorni all'anno per lo svolgimento di iniziative connesse alla particolare natura commemorativa del Parco ovvero per altre iniziative pubbliche. La Provincia di Modena darà opportuna comunicazione al concessionario delle proprie esigenze di utilizzo di detta sala con un preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data di svolgimento dell'evento.

I locali in concessione, ad esclusione dell'appartamento, verranno consegnati con mobili, attrezzature, impianti ad uso bar ristorazione come elencati nell'inventario che sarà allegato all'atto di concessione. Al termine della concessione tali beni dovranno essere restituiti nello stesso stato del momento della consegna iniziale o potranno essere ammesse sostituzioni di parte ammalorate e non più funzionanti, in via equivalente previo consenso dell'Amministrazione.

A carico del concessionario graveranno anche gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dell'area del Parco, come descritti nello schema di atto di concessione reso disponibile tra i documenti di gara.

3) DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione posto a base di gara è pari a zero ed è soggetto ad offerte al rialzo. E' obbligatorio presentare offerte economiche con almeno un rialzo.

Il rialzo minimo è pari a 100,00. Il pagamento del canone annuo dovrà avvenire in una rata anticipata annuale, la prima da versare al momento della sottoscrizione del contratto.

Dall'inizio del secondo anno contrattuale, il canone annuo di concessione sarà aggiornato con cadenza annuale nella misura pari al 100% dell'ultima variazione accertata dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), prendendo a riferimento dell'indice Istat del mese antecedente quello di stipula dell'atto di concessione.

Eventuali migliorie, modifiche o trasformazioni, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, non potranno in nessun caso essere oggetto di riduzione del canone offerto o di rimborso. Tali opere , anche se autorizzate, alla scadenza della concessione saranno acquisite al patrimonio provinciale, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere.

La presente concessione non è soggetta ad I.V.A. in quanto non effettuata in esercizio d'impresa (articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i).

4) DURATA

La presente concessione d'uso avrà la durata di anni 6 (=sei), eventualmente rinnovabili.

Per gravi e documentate inadempienze del concessionario, la concessione sarà risolta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la risoluzione sarà efficace decorsi 3 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di abbandono dell'immobile, comprovato dall'esecuzione di 2 sopralluoghi eseguiti alla presenza di ufficiali di Polizia Locale, o in tutti gli altri casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'atto di concessione, l'Amministrazione potrà procedere, previa contestazione, alla risoluzione del contratto ed incameramento della garanzia definitiva decorso il termine assegnato.

Al di fuori delle ipotesi riconducibili a gravi violazioni contrattuali in materia di ordine pubblico, sicurezza, buon costume, la risoluzione potrà essere disposta motivatamente per ragioni di pubblico interesse con preavviso di 6 mesi.

Entrambe le parti possono recedere dalla concessione con un preavviso di 6 mesi decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

In tale arco temporale, il concessionario è tenuto a garantire le aperture indicate nell'atto di concessione e sarà tenuto al pagamento del canone dovuto.

Non è prevista in alcun caso la restituzione del canone annuale versato in caso di esercizio del diritto di recesso dalle parti.

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui al d.Lgs n. 50/2016, esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E' possibile la partecipazione in consorzi o forma di RTI (Raggruppamenti Temporanei d'impres) e la partecipazione di Associazioni di Volontariato iscritte negli appositi registri pubblici.

6) REQUISITI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono compilare, in ogni sua parte, l'istanza di partecipazione mediante utilizzo del Modello A), reso disponibile tra i documenti di casa (Allegato).

E' necessario in particolare il possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 richiesti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di non trovarsi in una delle cause di impedimento all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione elencati all'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 26/03/2010 n. 59 (vedi nota 1);
- di essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato, o di impegnarsi nel caso di offerta presentata da persona fisica, a provvedere alla costituzione di impresa individuale entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dalla aggiudicazione stessa;
- di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80 commi 1-2-3-4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che alla data odierna la Ditta rappresentata non si trova in stato di liquidazione, di cessazione dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, o in ogni altra analoga situazione e che non è neppure in corso una procedura per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- che a carico della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso dei **requisiti professionali** indicati dall'art. 6 comma 2 della L.R. n. 14/2003, vale a dire (barrare la casella corrispondente al proprio stato) (vedi nota 3):

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e per la preparazione degli alimenti, istituito o

riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11/06/1971 n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12 comma 2 del D.M. 04/08/1988 n. 375 (Norme di esecuzione della Legge 11/06/1971 n. 426 sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

Nel caso di Società, Associazioni o organismi collettivi i predetti requisiti professionali possono essere posseduti dal titolare o legale rappresentante ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

- di non essere nelle ulteriori condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92, e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931);

- di essere a conoscenza che l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché alle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità;

- di impegnarsi a rispettare le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal D.M. 05.08.1994 n. 534 concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio di somministrazione;

- di accettare senza alcuna riserva la sottoscrizione dell'atto di concessione con spese a proprio carico, nel termine che sarà indicato dall'ente nella comunicazione di aggiudicazione, fornendo i

- essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80 comma 1-2-3-4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

- essersi recato sul luogo oggetto della concessione ed aver preso conoscenza, mediante sopralluogo obbligatorio, delle condizioni dei locali, delle attrezzature dei beni ivi presenti e di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali necessarie per la presentazione dell'offerta economica e di essere in grado di dare inizio immediato alla gestione del servizio

(Nb: deve essere inserita nella documentazione amministrativa di gara (busta n. 1) la copia dell'attestazione rilasciata dai funzionari delegati dalla Provincia di Modena al termine del sopralluogo eseguito);

- nel caso di Associazioni di Volontariato occorre attestare l'iscrizione nell'apposito registro regionale.

7) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico di gara, debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura (vedi nota 1), dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:

“GARA PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL PARCO S.GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO)”.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 31/03/2022 al seguente recapito:

**“PROVINCIA DI MODENA
U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Viale Martiri della Libertà n. 3
41121 Modena”**

La consegna del plico a mezzo del servizio postale, a mano o tramite agenzia di recapiti autorizzata (corriere) dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia di Modena situato in Viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena durante i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle 13,00.

Si precisa che, qualunque che sia la modalità di consegna del plico scelta dal concorrente (Servizio Postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano), del giorno e ora di recapito del plico farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sul plico stesso rilasciata da parte dell'U.O. Archivio e Protocollo della Provincia di Modena.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, ove per qualsiasi causa, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine di consegna non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il plico dovrà contenere al suo interno **3 buste** chiuse e sigillate, come indicato nella nota 1, così formate:

• **BUSTA N. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta, debitamente sigillata¹, dovrà recare all'esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere al suo interno:

- Istanza di autodichiarazione resa utilizzando il Modello A) Autodichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sopra indicati;
- Attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo (obbligatorio);

• **BUSTA N. 2 - “OFFERTA TECNICA”**

La busta, debitamente sigillata (vedi nota 1), dovrà recare all'esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”.

La busta dovrà contenere una RELAZIONE di GESTIONE sottoscritta dal concorrente che individui le caratteristiche della gestione dell'immobile, illustri gli obiettivi strategici e le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli stessi e i risultati attesi.

Le proposte di gestione saranno considerate un impegno vincolante del concorrente, faranno parte integrante del contratto e saranno considerate obbligazione ai fini dell'esatto adempimento del contratto.

E' facoltà del concorrente utilizzare il modello T) allegato alla documentazione di gara.

Nella Relazione di Gestione si chiede di sviluppare in particolare i seguenti punti:

- a. Descrizione complessiva delle attività proposte con particolare riferimento:
 - sub 1) elenco, descrizione e modalità di organizzazione di attività ed eventi di animazione e culturali legati alla Memoria e alla storia locale, alla socializzazione, all'ambiente e alla conoscenza e valorizzazione del territorio;
 - sub 2) valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali;
- b. Orario di apertura del locale con servizio di ristorazione oltre quello minimo indicato nell'atto di concessione;

¹ Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualunque impronta o segno (sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme) atto ad assicurare l'integrità del plico contenente l'offerta ed evitare, altresì, altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

c. Attività di manutenzione aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nell'atto di concessione riguardanti il parco e le pertinenze del centro servizi.

LA RELAZIONE di GESTIONE NON DOVRA' SUPERARE LE 4 FACCIATE DI FOGLIO TIPO USO BOLLO COMPOSTO DA 25 RIGHE PER FACCIATA.

E' PREFERIBILE CHE IL CONCORRENTE PROCEDA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE CON SISTEMI DI SCRITTURA INFORMATICI.

La valutazione delle Relazione di Gestione comporterà l'attribuzione del punteggio sottoindicato:

- relativamente al punto a) ..massimo punti 30
 - relativamente al punto b) ...massimo punti 20
 - relativamente al punto c) ... massimo punti 30
- Totale 80 punti

• **BUSTA N° 3 – “OFFERTA ECONOMICA”**

La busta, debitamente sigillata (vedi nota1), dovrà recare all'esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

L'offerta economica, in regola con l'imposta di bollo da euro 16,00, dovrà essere redatta in lingua italiana ed indicare, in CIFRE ED IN LETTERE l'importo offerto dal concorrente di rialzo sul prezzo del canone a base di gara pari a zero, utilizzando il Modello E) Offerta Economica reso disponibile tra i documenti di gara.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere vale l'importo indicato in lettere.

Il rialzo minimo sull'importo posto a base di canone annuo di gara deve essere pari o superiore ad euro 100,00/anno.

Non saranno prese in considerazione offerte senza almeno un rialzo; in caso contrario l'offerta non sarà considerata valida.

L'offerta costituisce impegno vincolante del concorrente e dovrà essere sottoscritta dallo stesso concorrente.

8) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nella data sopra indicata per la prima seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine sopra indicato.

Si apriranno per prime le buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità delle richieste di partecipazione (BUSTA n. 1).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere documenti e informazioni complementari che dovranno essere presentati entro e non oltre le 24 ore lavorative successive alla richiesta.

In caso di mancata integrazione, il concorrente sarà escluso definitivamente dalla gara.

La Commissione di Gara, in successiva seduta in forma riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella BUSTA n. 2, assegnando i punteggi e redigendo apposito verbale secondo la metodologia indicata.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, si riprenderanno i lavori in seduta pubblica con l'apertura della BUSTA n. 3 contenente l'offerta economica.

Si procederà in seguito alla sommatoria dei punteggi per stilare la graduatoria dei concorrenti.

La graduatoria finale sarà comunicata in seduta pubblica, oltre ad avviso inviato via PEC a tutti i concorrenti che hanno presentato il plico di partecipazione e sul sito internet della Provincia di Modena nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a seguito al completamento dei controlli positivi sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di partecipazione.

L'aggiudicatario sarà sottoposto ad acquisizione di informazione antimafia.

9) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

9.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

OFFERTA TECNICA 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA (rialzo sulla base d'asta) 20 PUNTI

Quanto all'offerta tecnica, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di seguito indicato. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti.

Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sopra descritti avvengono attraverso il seguente grado di giudizio :

Ottimo 1.00
Buono 0.80
Sufficiente 0.60
Insufficiente 0.40
Gravemente insufficiente 0.20
Inesistente 0

9.2) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con la seguente formula

$$C_i = A a$$

A max

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A a$ = rialzo percentuale del concorrente i-esimo

$A Max$ = rialzo percentuale più conveniente

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$PTOT =$ Punteggio offerta tecnica + P offerta economica

dove $PTOT$ è il punteggio totale ottenuto dal concorrente.

In caso di due o più offerte con identico punteggio finale l'appalto sarà aggiudicato all'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

10) GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario è tenuto a prestare, ai fini della stipulazione dell'atto di concessione, apposita garanzia per l'esatto adempimento agli impegni assunti per l'importo di euro 15.000,00.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata mediante uno dei seguenti modi:

1. mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
2. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.lgs 24/02/1998. n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge.
4. mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Modena; in tal caso codesta impresa dovrà darne comunicazione allo scrivente ufficio all'indirizzo e-mail: contratti@provincia.modena.it, onde consentire di creare l'Avviso di pagamento PagoPA.

Nei casi in cui si produca una polizza assicurativa, una fideiussione bancaria o una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, essa dovrà essere stipulata nella forma di cui allo Schema tipo 1.2. - Scheda tecnica 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” oppure nella forma di cui allo schema tipo 1.2.1 - Scheda tecnica 1.2.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti” approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, e dovrà prevedere:

- garanzia con validità di almeno 180 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’offerta; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (1944 C.C.)
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
- la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità decorrente dalla stipula del contratto fino al rilascio dell’attestazione di avvenuta regolare esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali al decorso del termine di scadenza dell’atto di concessione.

Detta garanzia dovrà essere sottoscritta, per esteso ed in forma leggibile, sia dal rappresentante legale di codesta impresa che dal fideiussore ed essere accompagnata da una dichiarazione comprovante il titolo abilitativo del fideiussore stesso, corredata dalla copia fotostatica di un suo documento di identità.

Nel caso di mancata presentazione della garanzia definitiva, si procederà alla decadenza dell’assegnazione provvisoria.

11) DIARIO DI GARA

La gara avrà luogo in prima seduta pubblica il giorno 01/04/2022 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena avanti alla Commissione di Gara appositamente costituita.

Nella stessa giornata, ove possibile in base al numero delle offerte pervenute, la Commissione si riserva di procedere alla valutazione delle offerte tecniche, alla valutazione delle offerte economiche e quindi alla conclusione delle operazioni di gara.

12) ADEMPIMENTI PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO

Prima della stipulazione del contratto di concessione, l’aggiudicatario dovrà produrre entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione prevista nel presente bando e nello schema dell’atto di concessione reso disponibile tra i documenti di gara.

In caso di mancata produzione della documentazione necessaria per la stipula del contratto, si procederà con la decadenza dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.

13) PRECISAZIONI

- Nel caso di dichiarazioni risultate mendaci, in relazione ai contenuti delle autodichiarazioni, non sarà considerata la buona fede e si procederà all’invio delle relativa informazione alle Autorità competenti.
- L’Amministrazione procederà ad la procedura di controllo sulle dichiarazioni presentate dagli offerenti, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.
- Il recapito del plico d’invio rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, farà fede il timbro e l’attestazione dell’Ufficio Archivio della Provincia di Modena, e trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta;
- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- L’Amministrazione procederà ad acquisire l’informativa antimafia sul soggetto risultato aggiudicatario. Il contratto sarà sottoposto in pendenza dell’acquisizione di tale certificazione a

condizione risolutiva. Qualora dopo la stipula pervenisse informazione interdittiva si procederà alla risoluzione con incameramento della garanzia definitiva.

- Non saranno valutate ai fini dell'Offerta Tecnica le proposte contenute in Relazioni di Gestioni oltre alle 4 facciate di un foglio uso bollo costituito da n. 25 righe e le relazioni redatte con calligrafia non intelligibile.
- L'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
- Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dal Presidente della Commissione di gara, le offerte per telegramma, nonché quelle redatte in modo imperfetto, condizionate o espresse in modo indeterminato o non accompagnate dalla prescritta documentazione.
- L'assegnazione definitiva della concessione d'uso è subordinata alla condizione sospensiva dell'accertamento dell'insussistenza a carico del concessionario di procedimenti e provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione sancite dalle disposizioni legislative sopracitate e del possesso di tutti i requisiti richiesti. Al termine dei controlli di rito disposti dalla Provincia di Modena sulle dichiarazioni rese dall'assegnatario provvisorio in sede di partecipazione alla gara, sarà adottata la determinazione dirigenziale che renderà definitiva l'assegnazione provvisoria dichiarata al termine delle operazioni di gara.
- Per tutto quanto non è previsto nel presente avviso, sarà fatto riferimento al R.D. n. 827/1924 "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", alle successive norme vigenti e al Regolamento dei Contratti dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti all'asta saranno oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Modena. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Modena,/03/2022

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti – Avv. Barbara Bellentani

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Documenti di gara allegati:

Modello A) autodichiarazioni

Modello T) offerta tecnica

Modello E) offerta economica

Schema atto di concessione

Planimetria edificio polifunzionale

Planimetria area di sfalcio

OGGETTO:

GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE S. GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ cittadinanza _____
residente a _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____
C.F. _____

in qualità di: *(barrare la casella che interessa)*

titolare di Impresa Individuale
con sede in _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____
P. IVA _____ tel. _____
indirizzo e-mail: _____
indirizzo PEC: _____

legale rappresentante
della Ditta _____
con sede in _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____
P. IVA _____ tel. _____
iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____
numero di iscrizione _____
data di iscrizione _____
durata / data termine della Ditta _____
forma giuridica della Ditta concorrente _____
attività svolta dalla Ditta _____
organi di amministrazione _____
nominativi delle persone che compongono detti organi e indicazione dei poteri loro attribuiti

indirizzo e-mail: _____
indirizzo PEC: _____

in rappresentanza della Società Cooperative Società Cooperative

con sede in _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____

P. IVA _____ - CF _____
iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A. di _____
indirizzo e-mail: _____
indirizzo PEC: _____
forma giuridica della Ditta _____
attività svolta dalla Ditta _____
organi di amministrazione _____
nominativi delle persone che compongono detti organi e indicazione dei poteri loro attribuiti

indirizzo e-mail: _____
indirizzo PEC: _____
iscritta dal _____ presso:
o al Registro Prefettizio di _____
o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e dei Consorzi a mutualità prevalente di

[] altro (da specificare) altro

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione all'asta pubblica indicata in oggetto

DICHIARA

1. di conoscere e accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico per l'assegnazione della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia (Palagano – Mo) e di accettare sin d'ora gli obblighi contenuti nello schema di atto di concessione che sarà oggetto di sottoscrizione , disponibile tra i documenti gara;
2. di aver preso visione dei locali oggetto della concessione, dei beni mobili ivi presenti, e delle attrezzature a servizio dell'area ristorazione e bar e di accettare i medesimi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché di avere preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze che comunque possono influire sulla concessione oggetto della presente concessione (si allega alla presente attestazione relativa all'esecuzione del sopralluogo obbligatorio);
3. di essere in possesso dei **requisiti morali** di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 richiesti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
4. di non trovarsi in una delle cause di impedimento all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione elencati all'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 26/03/2010 n. 59 (*vedi nota 1*);
5. di essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato, o di impegnarsi nel caso di offerta presentata da persona fisica, a provvedere alla costituzione di impresa individuale entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dalla aggiudicazione stessa;

6. di aver preso conoscenza degli obblighi generali e specifici contenuti nell'atto di concessione che si accettano incondizionatamente sin d'ora;
7. di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80 commi 1-2-3-4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (vedi nota 2);
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
9. che alla data odierna la Ditta rappresentata non si trova in stato di liquidazione, di cessazione dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, o in ogni altra analoga situazione e che non è neppure in corso una procedura per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
10. che a carico della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
11. di essere in possesso dei **requisiti professionali** indicati dall'art. 6 comma 2 della L.R. n. 14/2003, vale a dire (*barrare la casella corrispondente al proprio stato*) (vedi nota 3):

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e per la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure avere prestatato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11/06/1971 n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12 comma 2 del D.M. 04/08/1988 n. 375 (Norme di esecuzione della Legge 11/06/1971 n. 426 sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

Nel caso di Società, Associazioni o organismi collettivi i predetti requisiti professionali sono posseduti dal :

legale rappresentante sig. _____

dal delegato all'attività di somministrazione sig. _____

12. di non essere nelle ulteriori condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92, e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931);

13. di essere a conoscenza che l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché alle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità;

14. di impegnarsi a rispettare le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal D.M. 05.08.1994 n. 534 concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio di somministrazione;
15. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli oneri previsti e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e indicazione degli estremi delle posizioni previdenziali e assicurative della ditta;
16. di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili in ragione della natura dell'attività da svolgere presso i locali oggetto della presente concessione e indicazione dei contratti collettivi che la Ditta è tenuta ad applicare;
17. il numero totale dei dipendenti della ditta è _____;
18. che la ditta è in regola / non è soggetta (*barrare la dicitura non corrispondente al proprio stato*) rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999;
19. di accettare senza alcuna riserva la sottoscrizione dell'atto di concessione con spese a proprio carico, nel termine che sarà indicato dall'ente nella comunicazione di aggiudicazione, fornendo i necessari documenti in tempo utile.

Luogo e Data _____

Firma leggibile del dichiarante _____

Si allega alla presente dichiarazione:

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
- Attestato di esecuzione del sopralluogo

Note:

nota 1

L'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 dispone quanto segue:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (36)
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (37)4
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287

nota 2

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Nota 3

Per le società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti di requisiti professionali indicati dal sopra citato art. 6 comma 2 della L.R. n. 14/2003 è richiesto al legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione.

**OFFERTA TECNICA
“RELAZIONE DI GESTIONE”**

CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO).

La RELAZIONE di GESTIONE deve essere sottoscritta dal concorrente; deve individuare le caratteristiche della gestione dell'immobile, gli obiettivi strategici e le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli stessi e i risultati attesi. Le proposte di gestione saranno considerate un impegno vincolante del concorrente, faranno parte integrante del contratto e saranno considerate obbligazione ai fini dell'esatto adempimento del contratto.

Nella presente Relazione si chiede di sviluppare in particolare i seguenti punti:

a. Descrizione complessiva delle attività proposte con particolare riferimento :

sub 1) elenco, descrizione e modalità di organizzazione di attività ed eventi di animazione e culturali legati alla Memoria e alla storia locale, alla socializzazione, all'ambiente e alla conoscenza e valorizzazione del territorio;

sub 2) valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali;

b. Orario di apertura del locale con servizio di ristorazione oltre quello minimo indicato nel capitolato;

c. Attività di manutenzione aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nel capitolato riguardanti il parco e le pertinenze del centro servizi.

N.B. E' preferibile che la relazione sia redatta con sistemi di scrittura informatici.

OFFERTA ECONOMICA

CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO).

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
in qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa
con sede in via.....
C.F. P.ta I.V.A.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio
il sottoscritto
luogo e data di nascita
in qualità di..... (rappresentante legale,
procuratore, etc.)
dell'impresa con sede in C.F.
P.ta I.V.A. quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

il sottoscritto
luogo e data di nascita
in qualità di..... (rappresentante legale,
procuratore, etc.)
dell'impresa con sede in C.F.
P.ta I.V.A. quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

Offre/offrono

a titolo di canone di concessione annuo l'importo di euro :

in cifre _____

in lettere _____

..... (luogo e data)

Il/i concorrente/i
(timbro e firma per esteso)

..... (luogo e data)

Il/i concorrente/i
(timbro e firma per esteso)

-NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO – NON SONO AMMESSE OFFERTE INFERIORI A EURO 100,00

- N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE S. GIULIA DI MONCHIO DI PALAGANO (MO)

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l'edificio polifunzionale di proprietà della Provincia di Modena situato a Monchio di Palagano (Mo), in via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19 a ridosso dell'entrata del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano (Mo).

L'edificio polifunzionale è censito al Catasto Fabbricati di Palagano come segue:

Foglio 5 mappale 169 subalterno 3 cat. C/1

Foglio 5 mappale 169 subalterno 4 cat. A/3.

L'edificio polifunzionale ospita al piano terra e al primo piano dei locali destinati a bar, cucina e sale di ristorazione munite di relativa attrezzatura (come da stato di consistenza che sarà sottoscritto all'atto di consegna dei locali), e sale riunioni; al primo piano si trova un appartamento composto da ingresso, una camera da letto, bagno e sala pranzo/cucina, come si evince dalla allegata planimetria.

La superficie dell'edificio è la seguente:

piano terra mq. 171 (superficie calpestabile) + mq 26 di vani accessori;

piano primo mq. 157 (superficie calpestabile) + mq. 41 di appartamento (superficie calpestabile).

2) SCOPO DELLA CONCESSIONE D'USO

All'interno dell'edificio polifunzionale il concessionario dovrà svolgere l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti; in tale ambito il concessionario potrà organizzare attività compatibili con la particolare natura commemorativa dell'adiacente Parco della Resistenza, previa comunicazione alla Provincia di Modena, da inviare con preavviso minimo di 20 giorni.

Lo svolgimento di attività non preventivamente comunicate alla Provincia di Modena ovvero l'inosservanza di eventuali divieti all'esercizio di attività non compatibili con la natura commemorativa del Parco disposti dalla Provincia di Modena, danno diritto alla proprietaria Provincia di Modena di revocare in qualunque momento la concessione d'uso dell'edificio polifunzionale in oggetto, senza necessità di attendere la sua scadenza naturale.

In ragione della particolare ubicazione dell'edificio polifunzionale oggetto della presente concessione, il concessionario sarà tenuto ad individuare all'ingresso dei locali in oggetto un apposito spazio ove rendere disponibile per i visitatori diretti al Parco Provinciale della Resistenza materiale informativo, guide e altre pubblicazioni di vario genere relative al Parco, al territorio e alla cultura locale.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata di 6 (=sei) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione, eventualmente rinnovabili.

La Ditta concessionaria riconosce e rispetta, senza alcuna eccezione o pretesa di risarcimento, il diritto dell'Amministrazione Provinciale di revocare in qualunque momento, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

La concessione è pertanto da intendersi precaria e revocabile mediante lettera raccomandata A.R. con opportuno preavviso di sei mesi.

La concessione si intende rilasciata esclusivamente a favore della Ditta titolare; è vietata la sub-concessione anche parziale della concessione.

4) CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione è determinato a seguito di offerta economica presentata in sede di gara; il canone pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario e deve essere versato in una rata annuale anticipata, la prima a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il concessionario non potrà, per qualsiasi ragione, ritardare o sospendere il pagamento del canone.

Il mancato puntuale pagamento del canone e/o il mancato rispetto degli obblighi manutentivi e degli impegni assunti con il presente atto, costituisce mora del concessionario e darà il diritto

all'amministrazione, previa diffida, a procedere alla risoluzione del contratto e / o incameramento della cauzione.

Il canone si intende non soggetto ad I.V.A poiché l'ente concedente non opera nell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 633/72.

5) RECESSO E RISOLUZIONE

Per gravi e documentate inadempienze del concessionario, la concessione sarà risolta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la risoluzione sarà efficace decorsi 3 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di abbandono dell'immobile, comprovato dall'esecuzione di 2 sopralluoghi eseguiti alla presenza di ufficiali di Polizia Locale, o in tutti gli altri casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'atto di concessione, l'Amministrazione potrà procedere, previa contestazione, alla risoluzione del contratto ed incameramento della garanzia definitiva decorso il termine assegnato.

Al di fuori delle ipotesi riconducibili a gravi violazioni contrattuali in materia di ordine pubblico, sicurezza, buon costume, la risoluzione potrà essere disposta motivatamente per ragioni di pubblico interesse con preavviso di 6 mesi.

Entrambe le parti possono recedere dalla concessione con un preavviso di 6 mesi decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

In tale arco temporale, il concessionario è tenuto a garantire le aperture indicate nell'atto di concessione e sarà tenuto al pagamento del canone dovuto.

Non è prevista in alcun caso la restituzione del canone annuale versato in caso di esercizio del diritto di recesso dalle parti.

6) AGGIORNAMENTO CANONE

Il corrispettivo di cui al precedente punto sarà aggiornato annualmente, dall'inizio del 2° anno, nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nel periodo, senza necessità di preventiva comunicazione al concessionario; sarà utilizzato l'indice Istat relativo al mese antecedente a quello di sottoscrizione dell'atto di concessione.

7) OBBLIGHI GENERALI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad assumere a proprio carico i seguenti oneri:

- le spese relative alla stipulazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono ecc., le cui utenze dovranno essere intestate direttamente al concessionario;

- le imposte e le tasse dirette e indirette relative all'esercizio della attività svolta all'interno dell'edificio in oggetto, nonché la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, i contributi di fognatura e di depurazione ed in genere qualsiasi altro tributo inerente all'attività stessa.

Il concessionario dovrà assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento delle autorizzazioni/licenze/permessi previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività che troverà sede nell'edificio oggetto della presente concessione. In particolare ai sensi dell'art. 64 commi 1 e 2 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 il concessionario dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Palagano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Di tale presentazione il concessionario dovrà dare opportuna comunicazione alla Provincia di Modena.

La mancata presentazione della SCIA al Comune di Palagano da parte del concessionario costituisce valido motivo di revoca della concessione rilasciata dalla Provincia di Modena.

8) OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AL CONCESSIONARIO RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI BAR – RISTORAZIONE.

Il concessionario è tenuto ad osservare i seguenti periodi ed orari minimi di apertura della struttura:

- Periodo 1.03 – 20.9: tutti i giorni ad esclusione di un giorno la settimana purchè non festivo o prefestivo deve essere garantito il servizio di bar e ristorazione.

Orario minimo apertura: festivi e prefestivi 9.00 – 23.00, altri giorni 11.00 – 23.00;

- Periodo 21.09 – 31.12: nelle giornate di venerdì-sabato e domenica.

Orario minimo apertura: festivi e prefestivi 9.00 – 23.00, garantendo il funzionamento del servizio bar;

- Periodo 01.01 – 28.02 : chiusura dell'edificio.

Nel caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia procederà ad adottare una diffida.

Dopo tre diffide, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Costituiscono altresì obbligo contrattuale del Concessionario le migliori presentate in sede offerta tecnica all'interno della procedura selettiva per la scelta dell'assegnatario della concessione.

9) OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AL CONCESSIONARIO RELATIVI ALL'ATTIVITA' MANUTENTIVA DEL PARCO E DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE.

Sono a carico del concessionario, oltre alle attività di manutenzione ordinaria dei locali dell'edificio polivalente già sopra descritte, le attività di manutenzione relative al Parco e alle sue pertinenze che di seguito vengono precisate:

- 1 sfalcio (da eseguirsi nel periodo 1 -20 giugno) nelle aree indicate in apposita planimetria allegata e lungo i sentieri del Parco;

- svuotamento cestini, raccolta rifiuti sparsi nelle aree attrezzate, riordino e pulizia barbecue, pulizia bagni e servizi accessibili al pubblico con frequenza :

- giornaliera nel periodo 01.7 – 10.9;
- festivi e prefestivi nei periodo 01.06 – 01.07 e - 11.9 – 30.9;
- settimanalmente nel restante periodo ;

10) USO E MANUTENZIONE DEL MOBILIO E ATTREZZATURA DELLA CUCINA E DELL'AREA RISTORAZIONE

Il concessionario è tenuto ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia le attrezzature e i beni mobili di proprietà della Provincia di Modena specificatamente individuati in apposito verbale al momento della consegna dei locali. Al termine del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare tutta l'attrezzatura e i beni ricevuti in utilizzo come da verbale, in condizioni di normale funzionalità; ovvero, è tenuto a consegnare beni o attrezzature diverse di valore equivalente con oneri a suo carico. In caso di rotture è a carico del Concessionario la riparazione o sostituzione del bene. Non potranno essere sollevate contestazioni sullo stato di consistenza e condizioni dei beni nei confronti della Provincia di Modena in merito alla attrezzature ricevute, se non sono manifestate per iscritto entro 5 giorni dalla data di consegna dei locali all'avvio della concessione.

11) CAUZIONE

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento del canone, il concessionario, prima della firma del contratto, è tenuto a costituire una cauzione pari ad euro 15.000,00 secondo una delle seguenti modalità:

1. mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
2. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
3. mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Modena – Ufficio Tesoreria Provinciale presso la Unicredit Banca SpA – sede Centrale di Modena – Piazza Grande n.40 - IBAN "IT48D0200812930000003189179";

Nei casi in cui si produca una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria essa dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
- la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Provincia di Modena;
- una validità decorrente dalla data di stipula dell'atto di concessione sino alla emissione di apposita dichiarazione liberatoria di svincolo da parte della Provincia di Modena;

La polizza dovrà essere sottoscritta per esteso ed in forma leggibile ed essere accompagnata da una dichiarazione comprovante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive, corredata dalla copia fotostatica di un suo documento d'identità.

12) LAVORI DI MANUTENZIONE, INNOVAZIONE, MIGLIORIE

Sono a carico del concessionario tutte le opere di straordinaria manutenzione necessarie per adeguare i locali oggetto della concessione all'uso cui gli stessi saranno destinati e/o i lavori di adeguamento degli spazi derivanti da eventuali richieste/prescrizioni dell'A.U.S.L.

In ogni caso l'esecuzione di tali lavori non darà diritto al concessionario a pretendere alcuna riduzione del corrispettivo pattuito.

Il concessionario espressamente rinuncia, fin da ora, ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui sopra nonché a quella di cui agli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile.

Il concessionario potrà eseguire, previo preventivo consenso della Provincia, interventi innovativi o di miglioria sull'immobile oggetto della concessione e ai relativi impianti. Per detti interventi innovativi/migliorativi nessun indennizzo sarà dovuto dalla Provincia di Modena a favore del concessionario, il quale qui espressamente dichiara di rinunciare ad ogni relativa pretesa.

Salvo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo, restano a carico della Provincia di Modena gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti cedimenti e/o consolidamenti strutturali delle porzioni di immobile interessate, derivanti da vetustà, da calamità naturali o da fatti eccezionali, anche di rilevante entità, o comunque ai lavori, importanti o improrogabili, necessari per conservare la destinazione dell'immobile o per scongiurare danni che ne possano compromettere l'efficienza in relazione all'uso al quale lo stesso è adibito.

11) MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario si impegna altresì, fin da ora e per tutta la durata della concessione, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria dell'immobile ricevuto in concessione.

Per l'adempimento di detti obblighi nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario da parte dell'Ente proprietario.

12) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I lavori dovranno essere autorizzati ed approvati dalla proprietà e dovranno essere eseguiti a regola d'arte a mezzo di personale qualificato, diretto in corso d'opera da un Tecnico responsabile di cantiere secondo le norme vigenti. La Ditta concessionaria, nell'esecuzione dei lavori, si obbliga ad osservare tutte le modalità e/o prescrizioni che potranno essere imposte dall'Amministrazione a tutela dei diritti propri e dell'immobile asservito; la U.O. Manutenzione Edilizia della Provincia di Modena vigilerà sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati e avrà facoltà di ispezionare il cantiere in qualsiasi momento e di dettare la sospensione dei lavori in corso qualora riscontrasse danni alla proprietà pubblica in oggetto. A tal fine la Ditta dovrà preventivamente comunicare la data d'inizio dei lavori all'Ente proprietario.

13) CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

L'immobile viene consegnato nelle condizioni descritte nel verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti e tale dovrà essere riconsegnato al proprietario al termine della concessione nelle medesime condizioni, salvo la normale usura e le opere di miglioria od innovative nel frattempo autorizzate ed apportate dal conduttore. Per quanto riguarda i beni mobili e le attrezzature, si rimanda nello specifico anche a quanto previsto al punto 10). Il concessionario ne assume la custodia, garantendo il corretto uso e la manutenzione che si renderà necessaria.

14) LOCAZIONE, CAMBIO DI DESTINAZIONE, DIVIETO

Il concessionario non potrà dare in concessione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile, così come non potrà dare allo stesso una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella contrattualmente stabilita, pena la revoca della concessione.

15) ULTERIORI INCOMBENZE PER IL CONCESSIONARIO

Sono, inoltre, a carico del concessionario le seguenti prescrizioni:

- coprire con regolare ed adeguata polizza assicurativa sia l'immobile che i terzi utenti del servizio;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- applicare integralmente per i dipendenti, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;

- segnalare senza indugio alla Provincia di Modena ogni fatto che possa turbare il regolare utilizzo dell'immobile;
- fornire a proprie spese eventuali e ulteriori arredi o attrezzature.

16) AVVIAMENTO

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario al termine del rapporto contrattuale a tale titolo nè nei confronti della Provincia di Modena, nè nei confronti dell'eventuale concessionario subentrante, trattandosi di rapporto di natura concessoria.

17) PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

Di qualsiasi danno, senza riguardo alla natura e al suo ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a terzi, anche in relazione all'attività svolta all'interno del fabbricato, dovrà rispondere in proprio soltanto la Ditta concessionaria, che dovrà pertanto mantenere indenne la Provincia e farsi carico di tutte le spese che la Provincia stessa, eventualmente chiamata in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale/giudiziario.

18) PENALITA' E CASI DI RISOLUZIONE ANCHE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nei casi di inadempimento ingiustificato degli obblighi di cui al presente atto, la Provincia di Modena potrà diffidare il concessionario ad adempiere, prefissandogli un congruo termine. Qualora il concessionario, diffidato ad adempiere, non vi provveda entro il termine prefissato, l'Amministrazione Provinciale potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante raccomandata A/R. Nel caso di gravi violazioni di norme o leggi o inadempienze ritenute gravi, l'amministrazione potrà procedere alla motivata revoca immediata della concessione intimando l'immediata liberazione dei locali da parte del concessionario. Qualora alle irregolarità o inadempienze che possano aver dato luogo alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale consegua per l'Amministrazione Provinciale il diritto ad eventuali risarcimenti, la Provincia di Modena si rivarrà sulla cauzione, fatta salva ogni ed ulteriore azione di risarcimento per il danno eccedente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. Costituisce grave inadempimento la perdita dei requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, lo svolgimento di attività non preventivamente comunicate alla Provincia di Modena ovvero lo svolgimento di attività non compatibili con la natura commemorativa del Parco disposti dalla Provincia di Modena o contrarie all'ordine pubblico. La Provincia si riserva la facoltà di effettuare controlli nei locali, sulla documentazione abilitante all'esercizio dell'attività commerciale e su ogni altro documento o autorizzazione richiamata nel presente atto concessorio.

19) ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, il concessionario elegge domicilio a _____ in Via _____ n. _____, mentre l'Amministrazione Provinciale elegge il proprio domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n.34.

20) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, con espresso obbligo per la Ditta concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti che possono riguardare eventuali opere in progetto. Prima di dar corso ad eventuali lavori presso i locali in oggetto, la Ditta dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle N.T.A. del vigente P.R.G., se ed in quanto necessarie.

21) FORO COMPETENTE

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno nella competenza del Tribunale di Modena.

22) SPESE


Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario.

Allegati:

- verbale di consistenza
- planimetria edificio
- planimetria aree verdi
- offerta tecnica presentata in sede di gara



Piano Terra

H=3.10




Piano Primo

Hm=3.80



Parco della Resistenza Monte S. Giulia

Area di sfalcio





Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 338 del 07/03/2022

Proposta n. 928/2022 - Area Amministrativa - Contratti e Patrimonio

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 08/03/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)